

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

1) E' costituita, con sede in Milano Foro Buonaparte n. 51 la fondazione denominata

“FONDAZIONE ANDREA E LIBI LORINI”.

SCOPO

2) La Fondazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone di provvedere all'elargizione annuale di borse di studio, assegni di ricerca, premi e contributi nel campo degli studi nell'ambito dell'oncologia e della cura dell'Aids. In particolare, le borse di studio e gli assegni di ricerca dovranno essere attribuiti a giovani laureati in medicina o in altre facoltà scientifiche affini, con ottimi risultati, che abbiano svolto una tesi di laurea sperimentale presso una Università milanese e che intendano specializzarsi (termine quest'ultimo da intendersi in senso lato) negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna o in altri paesi dell'Unione Europea.

PATRIMONIO

3) Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dall'intero patrimonio relitto dalla fondatrice signora Libia Castagnino vedova Lorini; la cui consistenza è quella risultante dall'inventario redatto dagli esecutori testamentari a termini di legge, come indicato nell'articolo 5 dell'atto costitutivo.

Il patrimonio sarà quindi costituito in via puramente indicativa altresì:

- dagli altri beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'organo amministrativo della Fondazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio, al netto delle elargizioni erogate per le borse di studio e delle spese di gestione.

Il patrimonio della Fondazione, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato mediante alienazione di talune attività e acquisto di altre, permuta e simili, secondo criteri di conservazione di esso in termini di valore reale.

ENTRATE

4) La Fondazione, per il conseguimento del proprio scopo, disporrà delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) le oblazioni o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

SOSTENITORI

5) Il Consiglio potrà attribuire la qualifica di "Sostenitore" a coloro - persone o Enti anche di fatto - che abbiano comunque acquisito benemerienze nei confronti della Fondazione, o la cui collaborazione

possa essere ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'attività della Fondazione e la sua immagine.

ORGANI

6) Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale, ove nominato.

Per consentire un migliore funzionamento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire:

- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7) La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da due soli amministratori nelle persone dei signori Mario Longari e Giacomo Tessadro che dureranno in carica per tutta la vita, salvo dimissioni.

Quando i due suddetti amministratori, a loro discrezione, lo riterranno opportuno si provvederà alla nomina di altri amministratori, fermo restando il numero massimo di cinque membri di cui sopra. Tutti i successivi amministratori verranno nominati dagli amministratori o dall'amministratore in carica, a maggioranza assoluta di tutti i suddetti elettori, sentito il Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Milano, il cui parere non sarà vincolante.

In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o, in assenza di questi, dell'amministratore più anziano per carica o, in subordine, dell'amministratore più anziano per età; in assenza di amministratori, la nomina dei nuovi amministratori spetta al Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Milano.

Nello stesso modo si procederà alla sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati.

Tutti gli amministratori successivi ai primi due dureranno in carica tre anni e potranno essere rinnovati.

Spetta al Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore superstite convocare i suddetti elettori per le nomine e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale che verrà trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione di cui appresso.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da uno dei suoi membri: il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo; in caso di sua mancanza per qualsiasi motivo, esso è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio e, qualora i membri fossero soltanto due, all'unanimità.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente a maggioranza dei membri del Consiglio e, qualora i membri fossero soltanto due, all'unanimità.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- fissare annualmente i programmi di attività della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il migliore raggiungimento degli scopi della

Fondazione, osservate le norme di legge;

- stabilire di anno in anno l'ammontare complessivo massimo delle borse di studio, degli assegni di ricerca, dei premi e dei contributi, che non potrà comunque annualmente eccedere l'importo delle rendite nette prodotte e accantonate nel patrimonio della Fondazione previa detrazione di tutte le spese;
- redigere il regolamento che disciplini la partecipazione da parte dei candidati e le modalità di attribuzione delle borse di studio, degli assegni di ricerca e dei premi;
- assegnare i premi e i contributi;
- adottare ogni provvedimento atto a garantire la gestione dell'attività istituzionale;
- adottare le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della competente autorità, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia;
- emanare i regolamenti interni;
- nominare, se del caso, il Segretario Generale, determinandone la durata in carica;
- nominare i membri del Comitato Scientifico e determinare la loro durata in carica;
- nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico e determinare la loro durata in carica;
- determinare le indennità per i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato, con raccomandata, o con altra comunicazione scritta purchè idonea ad attestarne l'avvenuto ricevimento, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione stessa.

In assenza delle formalità suddette il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno validamente tenersi in via telematica tramite audio/videoconferenza a condizione che: (a) sia consentito al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, la delibera dovrà essere presa all'unanimità di entrambi.

Le proposte di modifiche statutarie sono deliberate dalla totalità dei

componenti il Consiglio.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio, anche delle riunioni tenutesi in via telematica, saranno trascritti in apposito libro vidimato.

Ogni modifica allo Statuto dovrà essere sottoposta alla approvazione dell'Autorità Regionale Lombarda.

PRESIDENTE

8) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione con facoltà di conferire procura speciale per singole operazioni a persona designata dal Consiglio di Amministrazione; presiede il Consiglio di Amministrazione; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione il quale dovrà ratificare i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente.

Le cariche di Presidente e consigliere sono gratuite salvo quanto disposto nel testamento della fondatrice per gli amministratori a vita e salvo la corresponsione di un gettone per la partecipazione alle sedute di Consiglio ed il rimborso, anche forfettario, delle spese.

SEGRETARIO GENERALE

9) Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, ricorrendone la necessità un Segretario Generale che sarà scelto fra persone estranee al Consiglio stesso, con l'incarico di curare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché di provvedere sulla base delle direttive del Presidente, a quant'altro occorre per la gestione ordinaria dell'Ente.

Entro i suddetti limiti il Consiglio di Amministrazione può conferirgli la facoltà di firma.

Il Segretario Generale può essere chiamato ad assistere alle delibere del Consiglio di Amministrazione e a fungere da Segretario del Consiglio stesso; può inoltre partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

COMITATO SCIENTIFICO

10) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, determinandone il numero di componenti, la durata in carica e le funzioni.

I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra studiosi italiani o stranieri che, per la loro attività di ricerca o per il ruolo accademico che rivestono o per la loro esperienza professionale, possono contribuire alle finalità della Fondazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, supporta la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità statutarie di carattere scientifico.

Il Comitato Scientifico è ispirato e protetto dal principio della libertà nella ricerca scientifica.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

11) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, determinandone il numero di componenti, la durata in carica e le funzioni.

Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico i componenti scelti dal

Consiglio d'Amministrazione tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alle attività della Fondazione. In particolare collabora nella valutazione e nella selezione dei candidati ai premi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

DURATA DELLE CARICHE

12) I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo i membri a vita, durano in carica per tre anni dalla loro nomina come previsto all'art. 7, salva comunque la cessazione dalla carica per dimissioni o morte o sopravvenuta incapacità.

Il Segretario Generale, ove nominato, i componenti del Comitato Scientifico ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico dureranno in carica per il tempo che sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o a tempo indeterminato, salva comunque la cessazione dalla carica per dimissioni o revoca o morte o sopravvenuta incapacità.

ESERCIZI FINANZIARI

13) L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio approverà il bilancio annuale entro il 30 aprile di ogni anno.

SCIoglimento

14) La Fondazione si scioglie, con deliberazione adottata dal Consiglio d'Amministrazione all'unanimità, qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti tra i suoi componenti, determinandone i relativi poteri e gli eventuali emolumenti.

Il residuo netto della liquidazione sarà devoluto ad enti e/o organizzazioni che perseguono finalità simili e/o comunque compatibili con quelle della Fondazione, che mantengano vivo il nome della Fondazione; tali enti dovranno essere individuati con la stessa deliberazione di scioglimento adottata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

F.to Monica Zara Notaio